ALLEGATO C

M6C2I1.1.1.2 - Rafforzamento strutturale SSN
("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)
AMPLIAMENTO DELLA TERAPIA INTENSIVA UTIC (6 PL) PRESSO IL P.O. S. GIOVANNI DI DIO
(TI-TOS_Firenze_1111)

ORDINE DI ATTIVAZIONE

Spett.le Operatore economico

ATI Engie Servizi Spa (mandataria)

S.A.C. Società Appalti Costruzioni SPA (mandante)

Spett.le Referente Regionale

DR.SSA ELISA NANNICINI

Responsabile del Settore

"Ricerca e investimenti in ambito sanitario"

Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale

Via T. Alderotti, 26/N

50139 FIRENZE

elisa.nannicini@regione.toscana.it

E p.c.

Spettabile STRUTTURA COMMISSARIALE

VIA EMAIL: potenziamentorete@invitalia.it

Oggetto: PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020. LOTTO GEOGRAFICO N. 18 TOSCANA - AREA TERRITORIALE FIRENZE 2- CIG 8445000A74 - SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 (LAVORI)

Il sottoscritto ARCH. SILVIO MARSICANO

per l'Amministrazione AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

C.F. 06593810481 con sede in 50122 FIRENZE PIAZZA S.M. NUOVA 1

tel. 055 6933743 Fax _____/e-mail silvio.marsicano@uslcentro.toscana.it

di seguito l'**"*Amministrazione*"**.

PREMESSO

1. che in data 02/11/2020 è stato stipulato l'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 18 - TOSCANA per il Sub-lotto Prestazionale n. 2 relativo a LAVORI O APPALTI INTEGRATI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI (di seguito, "*Accordo Quadro*");
2. che l'Area Territoriale assegnata a codesto Operatore è FIRENZE 2
3. che l'intervento per il quale si richiede l'attivazione dell'Accordo Quadro è AMPLIAMENTO DELLA TERAPIA INTENSIVA UTIC (6 PL) PRESSO IL P.O. S, GIOVANNI DI DIO (TI-TOS_Firenze_1111)di seguito "*Intervento*");
4. che l'Amministrazione ha nominato, con DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 1348 DEL 26/09/2019, quale R.U.P dell'Intervento L'ARCH. SILVIO MARSICANO DIRETTORE DELLA SOS GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE;
5. che la documentazione tecnica e progettuale relativa all'Intervento è la seguente (Allegato 2):
    a. V. ELENCO ELABORATI

       Il link per scaricare gli elaborati verrà condiviso dopo la stipula del contratto.
6. che il quadro economico dell'Intervento è il seguente:

LAVORI		
Lavori	€ 434.822,54	
Oneri per la sicurezza	€ 26.257,40	
TOTALE LAVORI		**€ 461.079,94**
SOMME A DISPOSIZIONE		
Traslochi	€ 10.000,00	
Attrezzature elettromedicali (IVA inclusa)	€ 521.539,65	
Imprevisti	€ 105.727,21	
Spese tecniche	€ 129.287,84	
Pubblicità, analisi lab. e saggi	€ 1.000,00	
Spese di laboratorio	€ 3.000,00	
Iva e oneri previdenziali	€ 78.825,77	
Fondo accantonamento	€ 294.429,93	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.143.810,41
TOTALE QUADRO ECONOMICO		**€ 1.604.890,35**

Tutto quanto sopra premesso, l'Amministrazione

ORDINA

a) l'attivazione dell'Intervento;
b) di dichiarare se l'Operatore intenda ricorrere al subappalto. In tal caso, ai fini della necessaria autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione, fornire le dichiarazioni relative al subappaltatore, come previsto dall'articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara (non materialmente allegato al presente ODA);
c) di dichiarare se codesto operatore intenda ricorrere all'avvalimento di cui all'articolo 7.2 del Disciplinare Unico di Gara. In tal caso, ai fini della necessaria autorizzazione da parte della scrivente

Amministrazione, fornire le dichiarazioni relative all'ausiliario, come previsto dall'articolo 7.2 sopra indicato;

d) l'operatore deve assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente "Disciplinare dell'ordine di attivazione";

e) nell'esecuzione delle prestazioni l'operatore deve assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel contratto per l'Appalto Specifico, nelle Condizioni Generali (non materialmente allegato al presente ODA), nel capitolato relativo all'Appalto Specifico che deroga o integra le Condizioni Generali (d'ora in poi, "***Condizioni Particolari***") (Allegato 5).

DISCIPLINARE DELL'ORDINE DI ATTIVAZIONE

ARTICOLO 1

TEMPI E CONSEGNA DEI DOCUMENTI

Con la ricezione dell'Ordine di Attivazione (di seguito, "***ODA***"), l'Operatore si impegna, ai fini della conclusione dell'Appalto Specifico, a presentare **entro e non oltre 10 gg** dal ricevimento del presente ODA la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Appalto Specifico, ossia:

- l'Atto costitutivo del RTI già presentato in occasione della stipula dell'Accordo Quadro;
- eventuale modifica ovvero riduzione della compagine associativa, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Disciplinare Unico di Gara, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore;
- la garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico;
- le polizze assicurative;
- il contratto di subappalto, nel caso di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione prima del termine ultimo per la stipula del contratto per l'Appalto Specifico;
- il contratto di avvalimento, secondo quanto previsto dall'articolo 7.2 del Disciplinare Unico di Gara, nel caso di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione prima del termine ultimo per la stipula del contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico;
- ogni altra documentazione utile ai fini della stipula del contratto per l'Appalto Specifico.

ARTICOLO 2

TEMPI E MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO PER L'APPALTO SPECIFICO

Nelle more della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, questa Stazione Appaltante, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 8, co. 1, lett. a) del "Decreto Semplificazioni", intende procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza/all'avvio di esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Il contratto per l'Appalto Specifico sarà stipulato **entro e non oltre 15 giorni** dal ricevimento del presente ODA, secondo lo schema di contratto per l'Appalto Specifico (Allegato 6).

In particolare, il contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico indicherà, almeno:

- l'oggetto dell'appalto;
- il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;

- gli elaborati tecnici;
- le Condizioni Generali;
- le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali;
- l'importo dell'appalto;
- i termini di fatturazione e termini di pagamento;
- il nominativo del Responsabile dell'Appalto Specifico;
- il presente ODA;
- la documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare l'Appalto Specifico, nel rispetto di quanto indicato nel precedente articolo 1.

Il mancato rispetto dei termini indicati nell'articolo 1 e nel secondo comma del presente articolo, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione del Commissario Straordinario, la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, e l'escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell'Accordo Quadro stesso, di cui all'articolo 9 del Disciplinare Unico di Gara.

Qualora, al momento della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, non siano state concluse le attività di verifica dei requisiti di partecipazione previsti dal Disciplinare Unico di Gara, l'Appalto Specifico sarà comunque stipulato, salvo recedere dal contratto se l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare Unico di Gara nei confronti dell'Operatore abbia dato esito negativo.

ARTICOLO 3

SOPRALLUOGO

Ai fini della stipula de contratto per l'Appalto Specifico, l'Operatore potrà prendere visione liberamente dei luoghi oggetto di Intervento il/entro il 31/10/2024 È previsto il rilascio dell'attestazione di presa visione dei luoghi, che l'Operatore dovrà presentare nel rispetto dei termini indicati al precedente articolo 1.

ARTICOLO 4

RIDUZIONE E MODIFICA DELLA COMPAGINE ASSOCIATIVA

In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese, qualora, per la realizzazione dell'Intervento, non siano necessarie una o più categorie di qualificazione (di seguito, "***Categoria Superflua***") rispetto a quelle previste nella procedura di gara, l'Operatore potrà procedere alla riduzione della compagine associativa, a patto che la riduzione sia riferita a tutti quei componenti del raggruppamento che abbiano partecipato alla procedura di gara solo per la Categoria Superflua.

Trovano, in ogni caso, applicazione alla presente procedura le disposizioni dell'articolo 48, commi 17, 18 e 19, 19 bis e 19 ter del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 5

SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonché secondo quanto previsto all'articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara.

Per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, di verifica della progettazione, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, analisi di laboratorio, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Ai fini dell'autorizzazione da parte di questa Amministrazione al subappalto, è necessario che:

- il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e sia qualificato per l'espletamento della prestazione;
- il subappaltatore sia iscritto in una *whitelist* o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori *ex* articolo 30 del D.L. 189/2016. In alternativa, si procederà ai sensi dell'all'articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020;
- il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura di gara in qualità di concorrente.

Il subappaltatore è responsabile in solido con l'Operatore per le prestazioni a lui affidate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il ricorso alla subfornitura è ammesso nel caso in cui l'Intervento comporti l'acquisto di attrezzature o materiali.

Ove l'Appalto Specifico contempli categorie scorporabili per le quali l'Operatore non si sia qualificato, è ammesso il ricorso all'istituto del subappalto necessario, ove l'Operatore copra con la qualifica prevalente la classifica corrispondente alla categoria scorporabile non posseduta.

ARTICOLO 6

AVVALIMENTO PER L'APPALTO SPECIFICO

Qualora l'Intervento contempli categorie o prestazioni diverse da quelle per le quali l'Operatore è qualificato, è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la stipula del contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico.

L'ausiliario dovrà ricoprire il ruolo di subappaltatore nei limiti del requisito prestato. L'ausiliario è solidalmente responsabile per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di avvalimento.

Ai fini dell'autorizzazione all'avvalimento da parte di questa Stazione Appaltante, è necessario che l'ausiliario:

- sia in possesso dei requisiti di cui l'Operatore è carente;
- l'Operatore dimostri l'assenza in capo all'ausiliario delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice dei Contratti;
- l'ausiliario sia iscritto in *whitelist* o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. n. 189/2016. In alternativa, si procederà ai sensi dell'all'articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020;
- produca il contratto di avvalimento.

ARTICOLO 7

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'APPALTO SPECIFICO E POLIZZE ASSICURATIVE

L'Operatore deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 1 del presente documento:

- una garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione, valida fino al termine dell'esecuzione delle prestazioni.

La garanzia deve essere conforme allo schema di polizza di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50",* assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

i. una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.);

ARTICOLO 8

RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

Ai fini degli obblighi rendicontativi in capo all'Amministrazione in merito all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, l'Operatore, con la stipula dell'Appalto Specifico, dichiara:

I. di essere informato che l'Amministrazione ha l'onere di informare tempestivamente, nei limiti consentiti dalla legge, il Ministero della Salute, il Commissario, la propria Regione [Provincia Autonoma], di ogni contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata, relativa ad illeciti penali connessi all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, per la parte di competenza.

Anche a tal fine l'Operatore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). L'Operatore si obbliga altresì a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulato prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione della fornitura, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento o nella fase di esecuzione della fornitura.

Della denuncia è data tempestiva notizia al Commissario, all'Amministrazione e alla Regione [o Provincia Autonoma];

II. di obbligarsi a custodire libri e documentazione contabile-amministrativa che attiene alla prestazione oggetto dell'Appalto Specifico, per la parte di competenza;

III. di consentire alla Banca Europea degli Investimenti (o al soggetto dalla stessa all'uopo delegato) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione in proprio possesso concernenti la prestazione oggetto dell'Appalto Specifico, per la parte di competenza, e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

Allegati:

1. Protocollo di legalità;
2. Documentazione tecnica e progettuale relativa all'Intervento;
3. Disciplinare Unico di Gara; *[fornito dalla Struttura Commissariale]*
4. Condizioni Generali; *[fornito dalla Struttura Commissariale]*
5. Condizioni Particolari;
6. Schema di Appalto Specifico.

ALLEGATO C2

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - DIPARTIMENTO AREA TECNICA

M6.C2.I1.1.1.2 - RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN
("PROGETTI IN ESSERE" EX ART. 2, DL 34/2020)
PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 1 DEL DL 34/2020 CONVERTITO IN LEGGE DALL'ART. 1 DELLA L. 77/2020

CONDIZIONI PARTICOLARI
Sub-lotto prestazionale 1: Esecuzione lavori

AMPLIAMENTO DELLA TERAPIA INTENSIVA UTIC (6 PL) PRESSO IL P.O. S. GIOVANNI DI DIO

(TI-TOS_Firenze_1111)

CUP **D14E20007790005**

CIG **8445000A74**

CIG DERIVATO **----------**

Area attuazione investimenti:	Responsabile Procedimento:	Progettazione:
SOS GESTIONE INVESTIMENTI OPEDALI FIRENZE	**ARCH. SILVIO MARSICANO**	**POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP.**

Sommario

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO 3
ART.2 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 3
ART.3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 3
ART.4 ADEMPIMENTI ANTERIORI ALL'INIZIO DEI LAVORI 4
ART. 6 INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO E SUE DEROGHE 4
ART.7 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 4
ART.8 NORME DI SICUREZZA GENERALI 4
ART.9 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA 5
ART.10 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) 6
ART.11 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 6
ART.12 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) 7
ART.13 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 7
ART.14 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 7
ART.15 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE 8
ART.16 ONERI ED OBBLIGHI PER L'APPALTATORE PER L'APPLICAZIONE DEL 8
PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI 8
ART.17 CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI 9
ART.18 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE 9
ART.19 TERRE E ROCCE DA SCAVO E GESTIONE DEI RIFIUTI 9
ART.20 ELABORATI COME COSTRUITO "AS BUILT" E CERTIFICAZIONI 10
ART 21. PATTO DI INTEGRITÀ AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 11

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato::
"AMPLIAMENTO DELLA TERAPIA INTENSIVA UTIC (6 PL) PRESSO IL P.O. S. GIOVANNI DI DIO - (TI-TOS_Firenze_1111".

ART.2 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato interamente "**A CORPO**" ai sensi dell'art.3, comma 1) lett. ddddd), del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., rimasto in vigore a norma dell'art. 217, comma 1 lett. u) del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.
3. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
4. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento Generale, utilizzabili esclusivamente ai fini del successivo comma 5, si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara.
5. I prezzi unitari di cui al comma 4, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 e 149 del Codice dei Contratti.
6. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
7. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nel termine stabilito, la Stazione Appaltante disporrà la revoca dell'appalto, l'incameramento del deposito cauzionale promissorio dandone comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART.3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La presentazione della documentazione richiesta al punto 1 dell'ODA da parte dell'Appaltatore comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 216, comma 27-octies del Codice dei Contratti, troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori. In ogni caso:
a) il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

b) la presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d'atto delle condizioni di cui alla lettera a), con particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantità e dai prezzi unitari indicati nel computo metrico e nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che resta fissa ed invariabile.

ART.4 ADEMPIMENTI ANTERIORI ALL'INIZIO DEI LAVORI

1. L'appaltatore, alla stipula del contratto o, in caso di consegna in via d'urgenza, prima dell'inizio dei lavori, deve acquisire dalla DL l'atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per l'esecuzione dei lavori atto a dimostrarne la legittimità.
2. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta, e tutti i dati necessari per consentire alla stessa la richiesta del DURC anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

ART.5 CONSEGNA ANTICIPATA IN CASO DI URGENZA

Ai sensi dell'art. 8, della Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera f) della Legge 108/2021, fino al 30.06.2023, la Stazione appaltante procederà alla consegna in via d'urgenza dei lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di gara. La DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica, ai sensi dell'art. 5, comma 9, ultimo periodo del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, espressamente nel verbale che l'immediato avvio dei lavori avviene ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della Legge avanti richiamata, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese le opere provvisionali.

ART. 6 INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO E SUE DEROGHE

1.Non è prevista la revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2..Troveranno applicazione le compensazioni spettanti ai sensi della normativa applicabile, emanata per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali, quali l'articolo 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91 del 15/07/2022, fatta salva l'applicazione di ulteriori disposizioni di legge che dovessero essere emanate, volte a fronteggiare i citati aumenti eccezionali dei prezzi.

ART.7 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 5 delle presenti Condizioni particolari.
2. Se tra i prezzi, di cui all'elenco prezzi contrattuale citato al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP, applicando la procedura di cui all'art. 35 delle Condizioni generali.
3. Il prezzario ufficiale di riferimento è il prezzario della Regione Toscana, provincia di Firenze, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del Codice dei Contratti, reperibile presso il sito internet della Regione Toscana. Qualora i nuovi prezzi non siano contemplati nel prezzario regionale di riferimento si applica la procedura di cui all'art. 35 delle Condizioni generali.
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

ART.8 NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene e nel rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 16, L. R. Toscana 38/2007.
2. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli

articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
5. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito agli articoli 11,12 e 13 delle presenti Condizioni particolari.
6. Ai sensi dell'articolo 23 della L. R. Toscana 38/2007, il Direttore dei Lavori, anche per il tramite del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, e con la collaborazione dell'appaltatore, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
a. i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;
b. i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all'articolo 16 della citata Legge Regionale;
c. copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
d. copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e delle relative integrazioni e adeguamenti;
e. copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008.
7. L'appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse.
8. L'appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere. Gli interventi formativi prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.
9. L'Appaltatore al fine di tutelare la salute dei lavoratori nei cantieri edili è tenuto al rispetto di tutte le misure di precauzione e sicurezza per il contenimento e la diffusione del virus Sars-CoV-2, riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, elaborate dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione in ossequio alle disposizioni/protocolli nazionali, regionali, aziendali in materia.

ART.9 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto i documenti necessari per la verifica dell'idoneità tecnico professionale.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per l'Esecuzione il nominativo e i recapiti:
a. del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;
b. del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c. l'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 44, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 45;
d. il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 46.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a. dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
e. da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere per quanto di competenza.
4. L'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti.
6. La stazione appaltante procede alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa aggiudicataria secondo quanto previsto all'art. 16 della Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38.

ART.10 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi dell'articolo 12 delle presenti Condizioni particolari.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 48, commi 17 o 18 del Codice dei Contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
a. ad adeguare il PSC, se necessario;
b. ad acquisire i POS delle nuove imprese.

ART.11 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. L'appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nei seguenti casi:
a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di 6 (sei) giorni dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 6 (sei) giorni il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART.12 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

1. L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 17, del D. Lgs 50/2016 l'appaltatore è tenuto ad acquisire i Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
4. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 11.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 10 delle presenti Condizioni particolari.
6. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il Piano Operativo di Sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

ART.13 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. In analogia ai sensi dell'articolo 105, comma 17, del D. Lgs 50/2016, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

ART.14 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di

ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
2. Il Direttore dei Lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti.
6. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al Direttore dei Lavori le certificazioni e i collaudi tecnici; in tal caso il Direttore dei Lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace.

ART.15 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato:
a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
c. a consegnare al Direttore Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dalle presenti Condizioni particolari e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d. a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART.16 ONERI ED OBBLIGHI PER L'APPALTATORE PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI

Sono altresì a carico dell'Appaltatore, per quanto compatibili, gli oneri e gli obblighi scaturenti dall'applicazione del Protocollo d'Intesa per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili, il cui schema è stato approvato con DGRT n. 1065 del 26/09/2022, sottoscritto tra la Regione Toscana, le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le Aziende USL, le Aziende Ospedaliere e la Fondazione Monasterio, che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni particolari in allegato di **lettera A).**

ART.17 CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni particolari in allegato di **lettera B).**

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 3 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione di penali, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ART.18 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto DM 145/2000 i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. Negli oneri di cui al precedente capoverso sono compresi anche gli oneri di carico, trasporto, scarico e di conferimento a discarica.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del DM 145/2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 42/2004.

ART.19 TERRE E ROCCE DA SCAVO E GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

2. È altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a. siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del DM n. 186 del 2006;

b. siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

ART.20 ELABORATI COME COSTRUITO "AS BUILT" E CERTIFICAZIONI

1. L'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese alla redazione degli elaborati "come costruito" seguendo i criteri e le modalità di seguito riportati.
2. I requisiti fondamentali che tali elaborati dovranno soddisfare sono:
a. la rappresentazione esatta di quanto effettivamente costruito, fornito ed installato;
b. la rintracciabilità, una volta realizzata l'opera, di ogni componente edilizio ed impiantistico, in particolar modo di quelli non immediatamente accessibili, per tutte le esigenze gestionali e manutentive;
c. il coordinamento tra elementi costruttivi rappresentati e le certificazioni di corredo necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni all'uso del fabbricato previste dalle norme vigenti.
3. Nell'ottica di operare in regime di qualità, l'Appaltatore dovrà attivare una procedura di produzione degli elaborati "come costruito". Il principio fondamentale da adottare nella definizione della procedura è quello di rilevare e rappresentare i componenti edilizi ed impiantistici prima che vengano celati da altre opere. Gli elementi fondamentali che la procedura dovrà definire sono:
a. una tempistica di consegna degli elaborati nel corso del cantiere che segua gli stati di avanzamento dei lavori ed il programma secondo quanto previsto;
b. il personale che l'Appaltatore intenderà impiegare nelle operazioni di rilievo e rappresentazione;
c. i criteri e le modalità di rilevazione dei componenti edilizi ed impiantistici realizzati;
d. i documenti da produrre che in termini generali saranno costituiti da planimetrie, prospetti, viste, sezioni, fotografie, relazioni esplicative e corredati da legende relative ai materiali e ai componenti impiegati con richiami alle certificazioni che dovranno essere allegate e dalle indicazioni dimensionali, comprese quelle necessarie ad individuare i componenti nascosti rispetto a punti fissi facilmente individuabili;
e. le modalità e le scale di rappresentazione che dovranno essere adeguate agli elementi costruttivi disegnati e, comunque, non inferiori alle rappresentazioni analoghe di progetto;
f. i criteri con cui saranno forniti ed organizzati i file degli elaborati grafici, realizzati in formato .pdf, .p7m ed editabile compatibile con Autocad versione 2010;
g. quanto altro il RUP e la D.L. ritengano necessario alla redazione degli elaborati del "come costruito".
4. Tale procedura dovrà essere presentata al RUP e alla D.L. entro 15 (quindici) giorni dall'avvio effettivo delle lavorazioni e da questi approvata.
5. L'Appaltatore dovrà rispettare le modalità di consegna previste.
6. In ogni caso la consegna ultima di tutta la documentazione "come costruito" e di tutte le certificazioni complete, come richiesto nei precedenti articoli, non potrà avvenire oltre **15** (quindici) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
7. In caso di non rispetto delle scadenze di consegna degli elaborati "come costruito" e delle certificazioni, previste dal programma nonché il ritardo oltre il termine dei 90 gg di cui al precedente periodo si applicheranno le penali previste.
8. In caso gli elaborati consegnati, a giudizio della D.L, non rispondano ai requisiti richiesti, la D.L. chiederà all'Appaltatore l'adeguamento fissando un nuovo termine di consegna, scaduto il quale se l'Appaltatore è inadempiente si applicheranno le penali di cui al precedente paragrafo per ogni giorno di ritardo.
9. Inoltre, in ogni caso di inadempienza dell'Appaltatore, la D.L. avrà la facoltà di interrompere il proseguo di quelle lavorazioni che vadano a nascondere i componenti non rilevati e la Stazione appaltante potrà procedere ad eseguire d'ufficio le rilevazioni e le rappresentazioni di quanto omesso dall'Appaltatore, eseguendo ove necessario saggi o demolizione di quanto messo in opera; o l'adeguamento degli elaborati consegnati dall'Appaltatore ritenuti non conformi a quanto richiesto. Le sospensioni che si rendessero necessarie non daranno diritto all'Appaltatore ad un prolungamento dei tempi contrattuali di esecuzione dei lavori. A carico dell'Appaltatore saranno le spese sostenute per l'esecuzione d'ufficio di rilievi e rappresentazione grafica oltre che di demolizione e rifacimento delle opere necessarie ad eseguire il rilevamento. Le penali e/o i costi sostenuti per l'esecuzione d'ufficio saranno decurtati in occasione del primo SAL utile.
10. Ogni elaborato presentato dovrà aver ricevuto l'approvazione della D.L..
11. Al fine di esemplificare quanto sopra richiesto si riportano di seguito alcuni degli aspetti che dovranno essere presi in considerazione nel produrre gli elaborati "come costruito". Quanto di seguito riportato è da ritenersi solo indicativo e non è esaustivo.
a. Strutture in elevazione

Dovranno essere prodotti gli elaborati di quanto realizzato: piante, sezioni e particolari esecutivi e costruttivi. Dovrà essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari.
Dovranno essere rappresentati i dettagli relativi alle protezioni antincendio delle strutture metalliche con indicazione delle marche, tipo e spessori applicati dei prodotti utilizzati, dei quali dovranno essere prodotti i relativi certificati secondo le normative di prevenzione incendi.
b. Rete di scarico e fognature
Dovranno essere riportate in planimetria l'ubicazione esatta della rete fognaria bianca e nera, le quote di fondo tubo e le pendenze per tutti i tratti, l'ubicazione dei pozzetti, il particolare e l'esatta localizzazione dell'immissione nella fognatura esistente, il posizionamento esatto delle montanti di scarico con le relative tubazioni per la ventilazione primaria e secondaria.
All'interno dei locali serviti dalle reti di scarico, in scala non inferiore a 1:50, dovranno essere riportati i percorsi orizzontali e verticali delle reti con dimensioni, pendenze e particolari. E' importante che siano indicate le quote sufficienti ad identificare la posizione esatta delle tubazioni nei tratti sia orizzontali che verticali.
Gli elaborati dovranno essere completati con l'indicazione della marca e del tipo dei materiali utilizzati, di cui si allegheranno le schede tecniche. Dovrà essere prodotto un album fotografico contenente fotografie d'insieme e i particolari della rete fognaria a terra. Per ogni locale asservito dalla rete di scarico almeno tre foto che rappresentino quanto posato.
c. Opere edili
Dovrà essere rappresentato quanto effettivamente realizzato con ubicazione e dimensioni esatte di partizioni interne, aperture, collegamenti verticali ecc.
Si dovranno riportare i materiali utilizzati per infissi (compresi tipologia dei vetri utilizzati), finiture, murature, arredi fissi, sanitari, attrezzature speciali ecc. con indicazione delle marche e tipologie e corredati dei relativi certificati.
Le rappresentazioni (planimetrie, sezioni, prospetti e particolari) dovranno essere debitamente quotate. Dovrà essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari.

ART 21. PATTO DI INTEGRITÀ AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Al fine di prevedere misure volte al contrasto di attività corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei contratti stipulati da questa Stazione Appaltante, è stato approvato con Delibera del Direttore Generale n. 706 del 31/05/2023, il Patto di Integrità dell'Azienda USL Toscana centro. Sono a carico dell'Appaltatore oneri e obblighi scaturenti dalla applicazione del suddetto Protocollo che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni particolari in allegato di **lettera A).**

ALLEGATO C3

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Sede Legale: Piazza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

Repertorio Atti n. ……...…… del ……

CONTRATTO D'APPALTO

M6.C2.I1.1.1.2 - RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN

("PROGETTI IN ESSERE" EX ART. 2, DL 34/2020)

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 1 DEL DL 34/2020 CONVERTITO IN LEGGE DALL'ART. 1 DELLA L. 77/2020

CONTRATTO PER L'APPALTO SPECIFICO E INDICAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI FINALIZZATI ALL' AMPLIAMENTO DELLA TERAPIA INTENSIVA UTIC (6 PL) PRESSO IL P.O. S. GIOVANNI DI DIO (TI-TOS_Firenze_1111) CUP: D14E20007790005- CIG: 8445000A74 – CIG DERIVATO:

L'anno duemilaventiquattro (2024) , nel giorno dell'ultima firma digitale apposta

TRA

L'**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO** con sede legale in Piazza Santa Maria Nuova n. 1 - Firenze, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06593810481, nella persona dell'Arch. Silvio marsicano, nato a Firenze il 03/09/1964, domiciliato per la carica in via Via di San Salvi 12 a 50135 Firenze (Fi), Codice Fiscale MRSSLV64P03D612N, giusta delega conferita con Delibera n. 609 del 31/05/2022, che in seguito per brevità sarà denominata "Stazione

appaltante”

E

Ing. Marco Massaria nato a Fabriano (AN) 26 novembre 1977, per la carica domiciliato in Viale Giorgio Ribotta n. 31, 00144 Roma (RM) il quale interviene al presente atto nella qualità di Procuratore della società “ENGIE Servizi S.p.A.” di Roma, giusta procura a rogito del Notaio Annarita Zingaropoli di Milano del 08.02.2022, Repertorio n. 2088, Raccolta n. 1352 del Collegio Notarile di Milano, reg.ta a Milano il 08.02.2022 al n. 8986 serie IT, regolarmente depositata e iscritta al Registro Imprese di Roma, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da ENGIE Servizi S.p.A. (Mandataria) e S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.p.A. (Mandante), iscritta presso la Camera di Commercio di Roma Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma 07149930583 e al numero REA di Roma 597554 Partita IVA 01698911003 come da mandato Rep. N. 62496 registrato a Roma 3 in data 05/11/2020 al n° 21481 Serie IT, con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31, di seguito denominato “Appaltatore”,

PREMESSO CHE

- il D.L. n. 34 del 19.05.2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni nella Legge n. 77 del l7/07/2020, che ha previsto il rafforzamento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi Piani di riorganizzazione predisposti dalle Regioni, rimettendone l'attuazione in capo al Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 mediante

"Accordi Quadro" stipulati dallo stesso per appalti, tra l'altro, di *"Lavori o Appalti integrati relativi alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori"*, rimettendo le fasi contrattuali e realizzative in capo alle Aziende del SSN interessate, quali "soggetti attuatori" e stazioni appaltanti di secondo livello, per l'emissione di "Ordini di Attivazione" delle suddette prestazioni;

- con D.G.R.T. n. 741 del 15/06/2020 ad oggetto “Approvazione della proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell'art. 2 del DL 29 maggio 2020 n. 34” è stato approvato, ai fini della trasmissione al Ministero della Salute per la successiva approvazione, il Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana, di cui all’art. 2, comma 8, del Decreto-Legge 29 maggio 2020 n. 34, nell’ambito del quale l’Azienda USL Toscana Centro ha proposto un piano di interventi su Terapie Intensive, Subintensive e DEA;

- il suddetto Piano di riorganizzazione predisposto dalla Regione Toscana è stato approvato dal Ministero della Salute con decreto del 15/07/2020, registrato alla Corte dei Conti il 24 luglio 2020, al n.1673;

- con D.G.R.T. n. 1393 del 09/11/2020 ad oggetto “Integrazione della DGRT n.741/2020 avente per oggetto: "Approvazione della proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell'art.2 del DL 29 maggio 2020 n. 34. Sostituzione della DGR n. 1373/2020” la Regione ha approvato i fabbisogni di risorse necessari per la realizzazione del Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana, quale integrazione del Piano approvato con la DGR n. 741/2020;

- il Ministero della Salute con decreto registrato alla Corte dei Conti il 20 novembre 2020 ha preso atto della rimodulazione del Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana di cui alla DGRT n. 1393/2020 avanti indicata;

- con DPCM del 18 marzo 2020, è stato nominato il Dott. Domenico Arcuri Commissario Straordinario;

- al fine di dare esecuzione ai Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale sopra richiamati e quindi di consentire alle Aziende del SSN di avviare, senza ulteriori indugi, gli interventi di adeguamento e ristrutturazione ivi previsti, il Commissario Straordinario ha provveduto all'indizione della "PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ART.1 DELLA LEGGE N. 77/2020", il cui bando è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2020/S 194-468126 del 6/10/2020 e sulla G.U.R.I n. 115 del 2/10/2020;

- all'esito della predetta procedura, espletata da parte del Commissario Straordinario, viene comunicato che, in riferimento al Lotto Geografico Toscana n. 18 – CIG 8445000A74 della procedura di gara avanti indicata, era stato aggiudicato il "Sub-lotto Prestazionale 1 - Lavori o Appalti integrati relativi alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori", per il quale è risultato aggiudicatario, con provvedimento del 28 ottobre 2020 del Commissario Straordinario, il raggruppamento di imprese, costituito dall'impresa **ENGIE SERVIZI SPA**, con sede legale in ROMA (RM), Via GIORGIO RIBOTTA n. 31 c.a.p. 00144, iscritta nel Registro delle Imprese di

ROMA al n. 01698911003, Codice fiscale/Partita IVA n. 01698911003, quale Capogruppo, e dall'impresa **S.A.C. Società Appalti Costruzioni SPA** con sede legale in ROMA (RM), Via Barnaba Oriani n. 114 c.a.p. 00197, iscritta nel Registro delle Imprese di ROMA al n. 01391020581, Codice fiscale n. 01391020581 Partita IVA n. 00991771007, quale mandante, che ha offerto un ribasso del 31,00%;

- con Determina Dirigenziale n. 3 del 04/01/2021 sono stati recepiti gli accordi quadro dei Sub-lotti prestazionali 1 e 2 stipulati dal Commissario Straordinario;

- l'intervento finalizzato ai lavori di AMPLIAMENTO DELLA TERAPIA INTENSIVA UTIC (6 PL) PRESSO IL P.O. S. GIOVANNI DI DIO (TI-TOS_Firenze_1111) è stato inserito nel Piano di intervento con Decreto del Ministero della Salute n. MDS/DGPROGS/49/08/04/2022, che ha preso atto della D.G.R.T. n. 335 del 21/03/2022 avente ad oggetto "Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell'art. 2 D.L.34/2020. Presa d'atto approvazione rimodulazione ex DGR 1183/2020 e sintesi proposta rimodulazione AOU Pisana, Azienda USL Toscana Nord Ovest, Azienda AOU Meyer e Azienda USL Toscana Centro";

- con la Delibera nr. _____ del __/__/____ è stato attivato l'intervento unificato AMPLIAMENTO DELLA TERAPIA INTENSIVA UTIC (6 PL) PRESSO IL P.O. S. GIOVANNI DI DIO (TI-TOS_Firenze_1111) - CUP D14E20007790005, in seguito all'accorpamento dell'intervento TI-TOS_Firenze_1112, avvalendosi dell'Accordo Quadro Lotto 18 - Sub-lotto Prestazionale 2 – "Servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione", al fine di dare avvio

allo svolgimento delle prestazioni di progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dei 14 pl di terapia intensiva e 8 pl di terapia semi-intensiva presso il P.O. di S.M. Annunziata, per un corrispettivo pari ad € 92.377,00 al netto degli oneri previdenziali e fiscali;

- L'importo delle categorie di lavorazioni, al netto del ribasso d'asta, risulta così suddiviso:

- OG1 Edifici Civili e Industriali – Lavorazioni edili per euro 157.757,18;
- OG1 Edifici Civili e Industriali –Costi Sicurezza Aggiuntivi per euro 26.257,40 (non soggetti a ribasso);
- OS3 Impianti idrico sanitari e gas medicali per euro 21.700,22;
- OS28 Impianti Termici e di Condizionamento per euro 133.430,54;
- OS30 Impianti interni Elettrici, categoria SIOS ai sensi del DM. 248/2016 per euro 121.934,59.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 0 – Richiami e coordinamento con gli atti commissariali

1. Il presente Contratto per l'appalto specifico e per l'indicazione delle condizioni particolari è redatto ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Quadro.

2. Il presente contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. ddddd) del D.Lgs. 50/2016.

3. Anche se non materialmente allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

a. il Disciplinare Unico di Gara (di seguito DU);

b. l'Accordo Quadro (di seguito AQ);

c. le Condizioni Generali per il Sub-lotto prestazionale oggetto di affidamento (di seguito CG);

d. l'Ordine di Attivazione (ODA);

e. le "Condizioni Particolari" di esecuzione, che integrano le Condizioni generali di cui al punto c) allegate all'ODA di cui al punto d).

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, con particolare riferimento alle Condizioni generali e alle Condizioni particolari, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. (nel seguito «Codice dei contratti»), alla Legge n. 120/2020, come modificata dalla Legge n. 108/2021, al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità, ed a tutte le norme di legge, decreti e direttive vigenti in materia.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 delle Condizioni generali.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: CIG 8445000A74;

b) il Codice identificativo della gara derivato (CIG DERIVATO) relativo all'intervento è il seguente: ----------;

c) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:

D14E20007790005.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro 461.079,94 (diconsi euro quattrocentosessantunomilazerosettantanove/97), al netto del ribasso d'asta, di cui:

a) euro 434.822m54 per lavori veri e propri, al netto del ribasso d'asta;

b) euro 26.257,40 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. ddddd) e 59 comma 5-bis del Codice dei Contratti, nonché dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle Condizioni generali e dalle Condizioni particolari, integranti il progetto esecutivo, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Per il dettaglio degli elaborati e dei documenti che costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, si rinvia al successivo art. 23.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Roma, all'indirizzo Viale Giorgio Ribotta n. 31, presso la sede legale dell'impresa ENGIE SERVIZI SPA, PEC: areacentro@pec.engie.com; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, i signori:

-Monica Iacono/Amministratore Delegato;- Arnaud Guy Louis Prevot/ Procuratore;- Angela Maria Tornatora/Procuratore;- Giorgio Capannini/Procuratore; - Bruno Rodante/Procuratore; - Giuseppe Di Flamminio/Procuratore;- Marco Cecchini/Procuratore; - Andrea Borgia/ procuratore;- Daniele Ballacoscia/Procuratore; - Ilaria Gentili/Procuratore.

autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente ai seguenti codici IBAN:

- Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas IT65E0100503218000000020160;

-IntesaSanpaoloSpa IT39C030690320IJ00000078697;

-Intesa Sanpaolo Spa IT95K0306902233100000017055;

-Banca Popolare di Sondrio IT21M0569612600000010926X90;

- Banca Popolare di Milano IT70W0503403269000000004320;

- Unicredit Banca Spa IT72V0200080536400000 3499570;

- Bancoposta Spa IT33N0760103200000004169006;

- Bancoposta Spa IT26T0760101000000025703109;

- Bancoposta Spa IT74P0760103200001043958485;

- Banca Passadore IT63J0333201600000001110197,

ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

6. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

7. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

8. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

9. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità

o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 225 (duecentoventicinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori risultante da apposito verbale;

Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dalle Condizioni particolari.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, e nel rispetto dei termini imposti per il ripristino dei lavori non accettabili o danneggiati, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

3. Qualora l'Appaltatore non adempia correttamente agli obblighi ed oneri assunti con il contratto, è prevista l'applicazione di penali come indicato all'art. 27 delle Condizioni generali .

3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dall'art. 27 delle Condizioni generali .

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore può richiedere

lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, il risarcimento dovuto all'Appaltatore sarà quantificato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 10, comma 2, del Decreto n. 49/2018.

6. Alle sospensioni dei lavori come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dagli artt. 25 e 26 delle Condizioni generali.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dalle Condizioni generali, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 26.

7. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal Protocollo d'Intesa per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili approvato con DGRT n. 1065 del 26/09/2022, sottoscritto tra la Regione Toscana, le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le Aziende USL, le Aziende Ospedaliere e la Fondazione Monasterio che costituisce parte integrante delle Condizioni particolari al quale si rimanda per maggior dettaglio, e precisamente all'art.16 delle stesse.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti ed a quanto stabilito nell'art.31 delle Condizioni generali.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in

presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori per prestazioni effettivamente eseguite, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

5. Per le eventuali prestazioni da contabilizzare in economia o a misura si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo e sue deroghe

1.In materia di revisione prezzi non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Per il presente contratto attuativo discendente dall'Accordo Quadro citato in premessa, resta fermo quanto previsto dall'art. 26, comma 8, del D.L. 50/2022 convertito dalla Legge n. 91/2022 e dall'art. 29 del D.L. n. 4/2022 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 25/2022 in tema di revisione prezzi, in aumento e/o diminuzione, valutata solo per l'eccedenza rispetto al cinque per cento del prezzo originario e, comunque, nella misura pari all'ottanta per centro di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato art. 29.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di

rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

2. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

3. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), del Codice dei Contratti, disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% dell'importo del contratto e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 4 del Codice dei Contratti.

4. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda all'art. 39 delle Condizioni generali.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. In applicazione dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da corrispondere entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.

2. Ai sensi dell'art. 207 comma 2 del D.L. del 19.05.2020 n. 34, *"Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici"*, convertito in Legge n. 77 del 17.07.2020 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e l'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica del COVID-19",* a parziale deroga di quanto stabilito al precedente punto 1, l'anticipazione può essere riconosciuta, per un importo non superiore al 30 % (trenta per cento) dell'importo contrattuale e, comunque, nei limiti e compatibilmente con le risorse stanziate dalla Stazione appaltante per l'intervento oggetto del presente atto.

3. L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria da parte dell'Appaltatore di importo pari all'anticipazione recuperata in corso d'opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al successivo comma 4.

L'appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione non procede secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 3 in caso di insufficiente compensazione o in caso di decadenza dell'anticipazione, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

4. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta contrattuale, comprensivo della quota

relativa agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e dell'importo delle rate di acconto precedenti, secondo quanto risultante dal Libretto di misura, registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 14 D.M. 49/2018. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al presente comma:

a) la D.L. redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 49 del 2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il……» con l'indicazione della data di chiusura;

b) il RUP, contestualmente all'emissione dello stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dall'emissione dello stesso, emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 49 del 2018, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

Resta inteso tra le Parti che, emesso dalla Stazione Appaltante lo stato di avanzamento dei lavori ed emesso da parte del RUP il conseguente certificato di pagamento, l'Appaltatore provvede a fatturare secondo quanto indicato ai successivi commi.

c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta dello 0,50%, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei Contratti nonché la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione erogata.

Il pagamento dei corrispettivi in acconto è disciplinato dall'art. 31 delle Condizioni generali e avverrà entro i successivi 60 (sessanta) giorni, fine mese dalla data di ricevimento della relativa fattura fiscale mediante

emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore.

5. In deroga alla previsione del comma 4, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 4, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale liquidato ai sensi dell'art. 31 delle Condizioni generali. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

5. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

6. Ai sensi dell'art. 107 comma 2 del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'appalto, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto dell'appalto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto

all’Appaltatore negli altri casi.

7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.

8. Per i termini e le condizioni di costituzione della garanzia di cui al precedente comma 7, si richiama quanto disposto dall’art. 38 delle Condizioni generali.

La rata di saldo comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 31 delle Condizioni generali, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, sarà corrisposta entro 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture da presentarsi solo in seguito all’avvenuta emissione del certificato di collaudo. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

9. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante di regolare fattura elettronica intestata all’Azienda USL Toscana Centro – Codice fiscale e Partita IVA 06593810481 – con sede in Firenze piazza Santa Maria Nuova, 1. A tal fine sono indicati i seguenti codici: Codice Univoco Ufficio [redacted] e Codice IPA [redacted].

10. La trasmissione dei documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione dei lavori verrà gestita in via telematica mediante la piattaforma NSO – Nodo Smistamento Ordini del M.E.F. e sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati i documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione dei lavori, pena l’impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture.

11. In merito alla tracciabilità dei pagamenti, in ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 3;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria;

e) l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

f) in caso di inadempienza dell'Appaltatore sono previste le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini previsti nelle Condizioni generali, spettano all'appaltatore gli interessi moratori, nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 33 delle Condizioni generali.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15% (quindici per cento) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, secondo quanto previsto al successivo art. 15 per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante, prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto e recesso.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante

semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;

b) ogni altra causa prevista dalle Condizioni generali.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di verifica di una delle seguenti condizioni:

- decadenza attestazione S.O.A.
- presentazione di false documentazioni
- presentazione di dichiarazioni mendaci

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, approvato in via definitiva con deliberazione n. 16 del 11/01/2023, di seguito denominato Codice di comportamento, consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti anche da parte dei propri collaboratori a "qualsiasi titolo" costituisce causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave.

5. La conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante è consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante.

6. L'Appaltatore si impegna a mettere a conoscenza i propri collaboratori a qualsiasi titolo del Codice di comportamento della Stazione appaltante.

7. Un’eventuale violazione del Codice di comportamento, verificata dalla Stazione appaltante, comporterà la contestazione per iscritto dell’addebito, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove le controdeduzioni risultassero non fondate, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

8. La Stazione Appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall’art. 109 del Codice dei contratti, la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.

9. In tal caso verranno corrisposti all’Appaltatore unicamente i corrispettivi e le spese relative, calcolati come indicato dal comma 2 del citato art. 109.

10. La Stazione Appaltante recederà inoltre dal presente contratto, stipulato in assenza della comunicazione/informazione antimafia, ovvero stipulato a seguito di rilascio dell’informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell’art.3, comma 2, della Legge n. 120/2020, qualora venga successivamente accertata la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4 del medesimo Decreto.

Articolo 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il Responsabile del Procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Codice dei contratti, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei

lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'Appaltatore e alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il Responsabile del Procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Firenze con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,

assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto a gli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione di lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.

7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo per la tutela dei

lavoratori e per la regolarità contributiva, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 105, comma 16, del Codice dei contratti.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante:

a) la documentazione prevista dall'art. 9 delle Condizioni particolari;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, essendo decorsi 30 giorni dall'invio della richiesta della comunicazione Antimafia, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, senza che sia stata conclusa la relativa istruttoria, ovvero, per ragioni di urgenza, prima che sia decorso il termine di cui all'art. 88 co. 4, del D. Lgs. 159/2011, si dà atto che questa Stazione Appaltante, acquisite le autocertificazioni limitatamente all'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011, procede in assenza di comunicazione antimafia, sotto condizione risolutiva, fatto salvo il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e dell'art. 15 del presente contratto se ricorrono i presupposti di cui all'art. 88 co 4-bis del D.Lgs. 159/2011.

Articolo 20. Subappalto e subcontratto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2 Previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nel rispetto dell'art. 105 del Codice dei contratti ed in conformità a quanto previsto dall'art. 71 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE, l'Appaltatore ha indicato in sede di offerta di voler subappaltare le lavorazioni oggetto dell'appalto ai sensi ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

3. Ai sensi del D.L. nr. 32 del 18/04/2019, convertito in L. nr. 55 del 14/06/2019, il subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto.

4. I lavori delle categorie qualificate come SIOS dall'art. 2, comma 1, del

D.M. del Ministero dell'Infrastrutture e Trasporti, n. 248 del 10.11.2016, emanato in attuazione dell'art. 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., che superano l'importo del 10% dell'importo totale dei lavori, possono essere subappaltate per un massimo del 30% dell'importo delle opere e tale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Il predetto limite di subappaltabilità nella misura del 30% dell'importo delle categorie qualificate come SIOS concorre al raggiungimento del limite massimo pari al 40% dell'importo complessivo dell'appalto come riportato al precedente comma 3 del presente articolo.

5. Il contratto di subappalto deve contenere le clausole relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i..

6. La stazione Appaltante procederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall'art.105, comma 13, del Codice dei contratti.

7. L'appaltatore, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice dei contratti, a comunicare alla stazione appaltante il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010. Sono altresì comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio agli artt. 41 e 42 delle Condizioni generali.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'aggiudicatario ha prestato apposita garanzia per l'esecuzione dell'appalto specifico pari al 10% dell'importo del presente contratto, mediante polizza numero _____ in data _/__/____ rilasciata dalla _____ per l'importo di euro 18.433,20, calcolato su un importo pari al 10% dell'importo del contratto sul quale sono state applicate le riduzioni del 50% e 20% essendo il RTI in possesso delle certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 in corso di validità.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza di Applicazione numero _____ in data _____ rilasciata dalla società _____ agenzia _____, come segue:

A) per danni di esecuzione per un massimale ripartito come sotto specificato:

a) per opere € 311.079,94;

b) per preesistenze € 100.000,00;

c) per demolizioni e sgomberi € 50.000,00;

B) per RCT/RCO per un massimale di euro **500.000,00** (cinquecentomila).

3. L'Appaltatore, per la liquidazione della rata di saldo, dovrà stipulare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6 del Codice dei contratti.

4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda a quanto previsto agli artt. 37 e 38 delle Condizioni generali.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, ancorché non materialmente allegati al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere, quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse:

a) il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore;

b) le Condizioni generali;

c) le Condizioni particolari;

d) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

e) l'elenco dei prezzi unitari, il computo metrico estimativo (compreso quello relativo agli oneri della sicurezza);

f) i piani di sicurezza: POS e PSC di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;

g) il cronoprogramma dei lavori;

h) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22.

2. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla Stazione Appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalità dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile, per quanto non espressamente richiamato nel presente contratto si rimanda all'art. 5 del documento "Condizioni generali".

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 25. Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Azienda USL Committente, ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2019/679; lo stesso prende atto altresì dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto GDPR – Regolamento UE 2016/679.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Bollo totalmente a carico della controparte assolto in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15 bis del DPR 642 del 26/10/1972.
3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo.
4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986.
5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 27. Clausole finali

Gli effetti del presente atto decorrono dalla data della ricezione del presente contratto a mezzo PEC da parte del Soggetto incaricato, dopo la

sottoscrizione di entrambe le parti.

Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata e registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

Il presente atto è approvato dalle parti, che lo sottoscrivono digitalmente, e si compone di n. 36 pagine.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Stazione appaltante	Per l'Appaltatore
Il RUP Arch. Silvio Marsicano	Ing. Marco Massaria
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., l'Appaltatore dichiara di avere l'esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed in particolare dei sotto elencati articoli:

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Articolo 15. Risoluzione del contratto e recesso.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Appaltatore Ing. Marco Massaria

(firmato digitalmente)